

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/03/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39119-vittoria-di-spese-diritti-e-onorari-a-favore-dell-ammesso-al-patrocinio-dello-stato>

Autore: Ianniello Nicola

## **Vittoria di spese, diritti e onorari a favore dell'ammesso al patrocinio dello Stato**

## Vittoria di spese, diritti e onorari a favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato



di Nicola Ianniello\*

Il difensore della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio non può recuperare le spese, compenso e accessori liquidati dal magistrato e posti a carico della parte “ricca” risultata soccombente.

Ciò perchè nel patrocinio a spese dello Stato si ha in tanto un’eccezione al principio della soccombenza, dettato dall’art. 91 c.p.c.,<sup>1</sup> in quanto ai sensi degli articoli 82, 83 e 133 del T.U.S.G., la parte soccombente, diversa da quella ammessa al patrocinio, pur avendo perso la causa, non deve pagare le spese processuali, che vengono comunque anticipate dall’erario, e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l’erario cercherà di recuperare le spese che ha anticipato.

Infatti l’art. 133 t.u.s.g. recita: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, di guisa che il difensore non può che chiedere la liquidazione del proprio compenso da porre a carico dell’erario<sup>2</sup>.

Pertanto, come dettato dalla recente circolare del Ministero di Giustizia in data 11 febbraio 2015, anche se la parte beneficiata ha ottenuto un immediato vantaggio dalla causa, il suo difensore (pagato dallo Stato) non si premurerà di richiedere gli onorari alla controparte, e si limiterà a depositare la propria nota spese all’ufficio Spese di giustizia, per il pagamento. In tal caso la parte soccombente beneficia di una dilazione dell’obbligo di pagamento disposto in sentenza. La sentenza, infatti, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti, mentre lo Stato potrà richiedere le spese alla parte soccombente non ammessa al patrocinio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’articolo 227 ter del t.u.s.g.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Con la sentenza che chiude il processo il magistrato condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (art 91 cpc)

<sup>2</sup> Il difensore, peraltro, dovrebbe aver già chiesto il proprio compenso prima dell’emanazione del provvedimento finale e ciò a mente della recente disposizione che impone la contestualità del decreto di pagamento alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, introdotta con il comma 3-bis dell’art. 83 t.u.s.g. aggiunto dall’art. 1 comma 783 dalla Legge 28.12.2015 n. 208 c.d. legge stabilità 2016) anche se tuttora è aperto il dibattito sulla ammissibilità della presentazione dell’istanza di liquidazione successivamente alla conclusione del procedimento.

<sup>3</sup> Così anche Vincenza Esposito, Dirigente Amministrativo Ministero della Giustizia: “Spese compensate o causa cancellata dal ruolo? Ecco come recuperare le spese di giustizia (anticipate e /o prenotate)” articolo pubblicato anche sul sito dell’A.N.V.A.G. [www.anvag.it](http://www.anvag.it)

E' da tener presente un aspetto della questione di non lieve importanza: come osservato dal Giudice delle Leggi (ord. n. 122/2016) deve essere escluso che, ove sia pronunciata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell'Erario, atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifiuta in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente<sup>4</sup>.

Sfidiamo chiunque a verificare quanto sopra nei vari tribunali italiani specie se si tiene presente l'ampia discrezionalità del magistrato nella liquidazione del compenso riconosciuta dal d.m. n. 55/2014 e il dettato della stessa Corte costituzionale secondo cui il sistema di liquidazione degli onorari civili nel patrocinio a spese dello Stato che impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare, è costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari<sup>5</sup>.

D'altronde gli stessi Ermellini insegnano che «criterio di determinazione del compenso spettante al professionista che difende la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, con la previsione dell'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l'onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione del compenso medesimo, tale da condurre ad un risultato sì economicamente inferiore a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario, e tuttavia ragionevolmente proporzionato, e giustificato dalla considerazione dell'interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell'ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l'effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell'erario»<sup>6</sup>.

E' vero anche che ciò che sembra abbia maggiormente sconvolto l'architettura della legge sul gratuito patrocinio fornita dall'ottimo regio decreto n. 3282 del 1923 che ebbe ad istituire la difesa del povero, è proprio la moderna necessità di estendere il recupero da parte dello Stato anche al compenso del difensore patrocinante a spese dell'erario.

---

<sup>4</sup> Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537; Corte Cost., ordinanza n. 270 del 2012.

<sup>5</sup> Corte Cost. ord. n. 350/2005

<sup>6</sup> così Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 23 aprile 2013, n. 9808 del 2013, rich da ord. Corte Cost n. 122/2016

Il compenso del difensore oggi viene incluso negli oneri anticipati dall'erario<sup>7</sup> che vengono recuperati innanzitutto per quel che interessa l'odierno argomento, in caso di vittoria della parte ammessa al beneficio<sup>8</sup>, mentre invece secondo il dettato del R.D.L. del 1923 richiamato, che considerava obbligatoria e onorifica la prestazione del difensore cui veniva affidato il non abbiente, il difensore stesso poteva conseguire il pagamento del compenso solo allorchè il proprio assistito fosse riuscito vittorioso dalla lite, ovvero si fosse raggiunta una transazione, recuperando quanto liquidato in giudizio a carico della controparte abbiente.

Era infatti previsto che “la condanna alle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio dei poveri, va a favore dell'erario che ne curerà direttamente il rimborso”<sup>9</sup> (art 35 ivi) e . Proprio in ragione del fatto che la prestazione del difensore del povero non avrebbe pesato sulle casse dello Stato, “nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare beneficio”.

L'avvocato, pertanto, avendo curato la difesa avvalendosi della prenotazione a debito delle spese via via affrontate (carta bollata, diritti, etc.) andava a recuperare il suo onorario direttamente dalla controparte rimasta soccombente.

L'articolo della legge aggiungeva che “laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa”.

Oggi, come abbiamo detto, questo recupero “diretto” del compenso viene negato dalla legge in quanto il difensore viene compensato direttamente dallo Stato a seguito di decreto del Giudicante.

Sembra doveroso riproporre ancora la riflessione che fu esposta in un precedente scritto<sup>10</sup>: oggi i

---

<sup>7</sup> Art. 107 per il processo penale e art. 131 per i processi civile, amministrativo, contabile e tributario del t.u.s.g..

<sup>8</sup> Per il processo penale art. 110:(Pagamento in favore dello Stato) 1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

Per il processo civile amministrativo contabile e tributario art. 133: (Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

<sup>9</sup> Art. 35 R.D.L. 3282/1923

<sup>10</sup> Il mio articolo “Ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato” pubblicato nell'aprile 2011 sul sito dell'A.N.V.A.G. [www.anvag.it](http://www.anvag.it)

tempi di pagamento sono spesso superiori a quelli che si avrebbero se al difensore fosse attribuita la facoltà di rivolgersi alla parte soccombente.

Siamo sempre più convinti che se tale facoltà fosse rimasta invariata, ovvero, come pregevolmente sostenuto<sup>11</sup>, per il recupero del compenso del difensore il legislatore avesse disposto una disciplina simile a quella per gli onorari del difensore di ufficio nel processo penale<sup>12</sup>, che vengono anticipati solo “quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, i problemi per il legislatore e per gli operatori della Giustizia sarebbero risultati alquanto alleviati

-----

(\*Avv. Nicola Ianniello *presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – 02/17*)

---

<sup>11</sup> Vincenza Esposito, op.cit.

<sup>12</sup> Art. 116 t.u.s.g.